

STATUTO

Titolo I – Denominazione, Sede, Oggetto Sociale, Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

Sulla base dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Culturale denominata

International Karaté Teachers Academy – Associazione Culturale

Che per brevità assume la sigla di "I.K.T.A."

"I.K.T.A." ha sede in Via Monte Sabotino 17 – 46048 Belvedere di Roverbella (Mn), e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà opportuni, anche all'estero al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale.

Art. 2 – Oggetto sociale.

1. "I.K.T.A." ha come oggetto sociale quello di:

- diffondere la cultura e la capacità formativa del Karaté ad ogni livello attraverso iniziative, comprese le attività didattiche e promozionali, per un percorso di crescita e perfezionamento della persona sulle basi culturali, scientifiche ed etiche altamente formative che contraddistinguono il Karaté;
- ampliare la conoscenza del Karaté in genere, attraverso contatti e collaborazione fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici degli insegnanti ed operatori nell'ambito del Karaté affinché sappiano esplicitarne e trasmetterne i principi come un bene per la persona ed un valore per la società;
- proporsi come centro di incontro, discussione, aggregazione e progettazione, nel nome di interessi che assolvano alla funzione sociale del Karaté all'insegna dell'ideale della formazione permanente;

2. "I.K.T.A.", per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività, in particolare:

- corsi di aggiornamento pratici e/o teorici per insegnanti e/o praticanti di ogni livello, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, nonché sostegno ad iniziative ed eventi riconducibili al mondo del Karaté anche concedendone il patrocinio
- pubblicazione di articoli, atti di convegni, di seminari nonché degli eventi, degli studi e delle ricerche compiute

E' escluso dalle finalità di "I.K.T.A." qualsiasi scopo di lucro.

Adiputelli Evaristo
Fassoni Lorenzo
1020 fas
Elgi Butelli
Estero Fenu
Emilio Chelli
Spezia Sbt
Elhe Orel
Athen far
Antonin Jovaglia

"I.K.T.A." è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata ai principi della democrazia, di uguaglianza, di giustizia e di pace nel diritto di tutti gli associati.

"I.K.T.A." potrà affiliarsi ad organizzazioni Nazionali, Europee ed Internazionali.

Art. 3 – Durata

"I.K.T.A." ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità previste dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II – Gestione Finanziaria – rendiconto economico finanziario

Art. 4 – La gestione finanziaria.

"I.K.T.A." trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dalle donazioni, oblazioni e contributi vari;
- c) dai ricavi e proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte;
- d) da eventuali attività di carattere commerciale, che dovranno in ogni caso sempre essere marginali ed accessorie a quanto previsto nell'oggetto sociale.

Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 2) Il Bilancio Preventivo e Consuntivo deve essere redatto nella forma prevista dalla normativa in materia;
- 3) Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo (accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti), di ciascun esercizio sociale, devono essere redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno;
- 4) Gli Organi di "I.K.T.A." sono tenuti a contenere le spese nei limiti del Bilancio preventivo approvato salvo deroghe da ottenere per iscritto dal Presidente o Consiglio di Presidenza con obbligo di ratifica successiva da parte del Consiglio Direttivo entro i tempi di approvazione del Bilancio Consuntivo;
- 5) I proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- 6) La partecipazione a "I.K.T.A." non è in alcun modo trasferibile né per atto tra vivi né a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.

Agostino Bernardo, Elyri Butti, Enzo Cichelli, Gianni Foran, Gaetano Forte, Francesco Sedg, Tiziana, 12/10/2012, Fz, Antonio Scarpone

Titolo III – Gli Associati e gli Organi dell'Associazione

Art. 6 – Gli associati: norme Generali.

1. L'opportunità di associarsi è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
2. Possono essere associati di "I.K.T.A." i Soci Fondatori e i Soci Ordinari secondo le modalità stabilite dai Regolamenti emanati da "I.K.T.A." stessa, e più precisamente:

Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo allegato;

Soci Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Presidente o Consiglio di Presidenza, entrano a far parte di "I.K.T.A.";

3. Le domande di ammissione alla qualifica di Socio Ordinario devono essere indirizzate al Presidente con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nell'ambito del Regolamento Organico. I mezzi di trasmissione, a titolo esemplificativo e non del tutto esaustivo, sono i seguenti: raccomandata a.r., posta elettronica certificata, corriere, indirizzo posta elettronica riconosciuto da "I.K.T.A.", lettera consegnata brevi manu con ricevuta di avvenuta consegna e ogni altro mezzo in grado di comprovare l'avvenuta consegna della domanda di associazione.
4. Sull'accoglimento delle domande di associazione delibera il Presidente o Consiglio di Presidenza sulla base della disamina della documentazione prevista e del versamento della quota associativa.
5. A partire dalla data di delibera di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Presidente o Consiglio di Presidenza sarà consentito al Socio Ordinario di svolgere le attività di "I.K.T.A.".
6. La qualifica di associato ha valore per l'anno in corso purché richiesta entro il 30 Giugno; quelle richieste successivamente avranno valore dal 1° Gennaio dell'anno successivo. La qualifica di associato avrà valore finché non si verificherà una delle ipotesi previste dall'Art. 7.
7. Il domicilio degli associati di "I.K.T.A." è quello eletto all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
8. Tutti gli associati di "I.K.T.A." si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti "I.K.T.A.", nonché tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi "I.K.T.A.", se coerenti e rispettose delle norme di Legge e del presente statuto.

Gli associati si impegnano in particolare a non richiedere né provocare, in alcun modo, l'intervento di qualsiasi altra autorità estranea a "I.K.T.A." per qualunque questione che riguardi direttamente o indirettamente la loro attività in ambito "I.K.T.A." ed i rapporti con "I.K.T.A." o con i suoi membri, purché si tratti di materia compromettibile a norma del Cod. Proc. Civ. e del Cod. Civ.

Ogni eventuale vertenza dovrà quindi trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi "I.K.T.A." competenti. Soltanto in casi eccezionali, il Presidente, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può autorizzare un Socio di "I.K.T.A." ad adire le vie legali.

Tutti i provvedimenti e le deliberazioni e le decisioni adottate dai competenti Organi hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento associativo, nei confronti dei membri di "I.K.T.A."

Montanelli Emanuele
Yacconi Lorenzo
Pres. / Cons.
Stefano D'Amico
Cons. / Pres.
Eugenio Carlucci
Giuseppe Sedati
Roberto Oliveri
Adm. / Pres.
Antonio Scudato

Qualsiasi azione tendente ad eludere le norme di cui al presente articolo, comporta la preclusione alla permanenza in "I.K.T.A." a qualsiasi titolo.

Art. 7 – Cessazione degli associati

1. I **Soci Fondatori** cessano di far parte di "I.K.T.A." esclusivamente per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Sede di "I.K.T.A." all'attenzione del Presidente ;
- b) mancato versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre di ogni anno; il Socio Fondatore potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti "I.K.T.A."; scaduto tale termine il Fondatore cesserà di far parte di "I.K.T.A.";
- c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti nonché per condotta riprovevole.
Avverso al provvedimento di radiazione il Fondatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, alla prima Assemblea "I.K.T.A." la quale potrà ratificare la delibera del Consiglio Direttivo o reintegrare il Socio.
In attesa di tale decisione il Fondatore si intende sospeso da ogni attività "I.K.T.A.".

2. I **Soci Ordinari** cessano di far parte di "I.K.T.A." esclusivamente per:

- a. dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Sede di "I.K.T.A." all'attenzione del Presidente entro il 30 Novembre di ciascun anno; tali dimissioni avranno in ogni caso effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo;
- b. mancato versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre di ciascun anno; l'associato potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti "I.K.T.A."; scaduto tale termine l'associato cesserà di far parte di "I.K.T.A." e le eventuali domande pervenute successivamente verranno considerate a tutti gli effetti come domande di nuova affiliazione;
- c. radiazione deliberata dai competenti Organi "I.K.T.A.". Avverso il provvedimento di radiazione, l'associato interessato ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. L'associato radiato cessa di far parte di "I.K.T.A." dal giorno in cui scadono i termini per la presentazione del ricorso, oppure dal giorno della pubblicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more, l'associato si intende sospeso da ogni attività "I.K.T.A.";
- d. E' esclusa qualsiasi forma di associazione temporanea a "I.K.T.A.".

Antoniello Damiano *Alfieri Santelli* *Enrico Santelli*
Leone Fiamma *Antonio Santelli* *Francesco Santelli*
12.2.2012 *Enrico Santelli*
Antonio Santelli

TITOLO IV – Organi

Art. 8 – Organi Centrali – Gratuità degli incarichi dei componenti il Consiglio Direttivo - Incompatibilità

1. Sono Organi Centrali:

- A. l'Assemblea degli Associati;
- B. il Presidente;
- C. il Consiglio Direttivo;
- D. il Consiglio di Presidenza;
- E. il Collegio dei Revisori dei conti;
- F. il Collegio dei Probiviri.

2. E' Organo Centrale esecutivo permanente il Segretario Generale avente altresì funzioni di Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche e non danno automaticamente diritto a indennità né a compensi di sorta salvo il rimborso delle spese documentate. Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci può attribuire compensi per i componenti degli Organi Centrali nei limiti della normativa in materia.

La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 20 del presente Statuto, comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Non è impedito agli associati svolgenti cariche o funzioni nell'ambito degli Organi Centrali di partecipare attivamente alle Commissioni di cui al Regolamento Organico.

Art. 9 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è il massimo Organo di "I.K.T.A.", ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie.

Essa esamina e quindi giudica, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività di "I.K.T.A." ed adotta le relative delibere.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio successivo.

Ogni quattro anni, entro la fine del quarto anno, l'Assemblea degli Associati si riunisce per l'elezione degli Organi Centrali.

1. L'Assemblea in sede Ordinaria:

- a) provvede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio successivo;

Antoniello Bruno *Elvira Bontelli* *Enrico Antelli*
Ferrari Giovanni *Carlo Ferraro* *Francesco Bontelli*
1120/100 *15/10/10* *15/10/10*

- b) esamina, attraverso la relazione finanziaria del Consiglio Direttivo, l'attività svolta nell'anno precedente ed esprime il suo voto;
- c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
- d) elegge con votazione generale il Presidente;
- e) elegge i Vice Presidenti ovvero i componenti il Consiglio di Presidenza, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Proviviri.

2. L'Assemblea in sede straordinaria:

- approva le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione

Art. 10 – Convocazione e delibere delle Assemblee degli Associati

1. L'assemblea potrà essere convocata in Italia o all'estero.

- i. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente;
- ii. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare dovranno essere inviate al loro domicilio risultante al momento dell'acquisizione della qualifica di associato, almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto tempestivo ricevimento della convocazione, compresa quindi la posta elettronica, e dovranno contenere le indicazioni della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- iii. Potrà inoltre essere indetta un'Assemblea degli associati Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata, da inviarsi alla Segreteria Generale a mezzo di lettera o cartolina raccomandata, di un numero di associati pari almeno al 20% dei voti totali spettanti agli aventi diritto, calcolati al momento del ricevimento della richiesta. Essa dovrà essere convocata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria e, se indetta su richiesta degli associati, dovrà svolgersi entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta alla Segreteria Generale l'ultima domanda valida per raggiungere il quorum minimo del 20% sopra indicato;
- iv. L'Assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione, che andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione;
- v. Ad ogni associato spetta un solo voto. Avranno diritto di voto, per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea, solamente gli associati che detengano tale qualifica per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea in base alle norme previste dal presente statuto;
- vi. Gli associati potranno farsi rappresentare mediante delega scritta da un loro legale rappresentante o altro associato avente diritto al voto e in ogni caso nessuno potrà rappresentare più di nove associati oltre se stesso;
- vii. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati, il Presidente, i Vice Presidenti ovvero componenti il Consiglio di Presidenza, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri ed il Segretario Generale-Tesoriere;
- viii. Il Presidente, i Vice Presidenti ovvero Componenti del Consiglio di Presidenza, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri e il Segretario Generale-Tesoriere non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo;

Agustelli Eusebio *Alipri Corbelli* *Eusebio Agustelli*
Ferrari Loris *Carotoni Paolo* *Francesco Sestini*
Tran Piero *...* *Enrico Oliva*
... *...* *...*

- ix. Si riterranno comunque valide le Assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati tutti i componenti degli Organi Centrali e siano regolarmente rappresentati tutti gli associati; se qualche componente degli Organi Centrali non partecipa personalmente alla riunione, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti di "I.K.T.A.", nella quale dichiara di essere informato della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- x. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:
- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza nominato all'uopo, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- xi. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare erogata da "I.K.T.A." e ancora in corso di esecuzione;
- xii. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto, è compiuta dal Collegio dei Revisori dei conti, che funge anche da Commissione di scrutinio per le votazioni;
- xiii. Il Presidente (o in sua assenza un Vice Presidente), procede all'apertura ufficiale dell'Assemblea, invita il Collegio dei Revisori dei conti a dichiarare il numero dei presenti con diritto al voto; Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Vice Presidente, che assumeranno subito i poteri relativi. Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario Generale-Tesoriere; Le elezioni avvengono a scrutinio segreto;
- xiv. Il verbale relativo a ogni delibera Assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la Segreteria nella Sede di "I.K.T.A." per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea; La delibera dell'Assemblea potrà essere impugnata dagli associati o dai legali rappresentanti degli associati, anche se assenti e/o dissenzienti, mediante ricorso scritto da presentare presso la Segreteria Generale entro 45 gg. dalla data dell'Assemblea. La composizione della controversia verrà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 – Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti

Autorevole *Giurista* *Elvio G. B. G. G.* *Emilio G. G. G.*
Ferrari *Peroni* *Carlo G. G. G.* *Francesco G. G. G.*
12/10/12 *12/10/12* *12/10/12* *12/10/12*

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto;

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 12 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e sia assicurata la segretezza del voto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.

Art. 13 – Presidente

L'Assemblea, che provvede all'elezione degli organi sociali, elegge un Presidente, che assume il titolo di Presidente di "I.K.T.A.".

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, del quale fa parte.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza di "I.K.T.A.".

Egli controlla tutti gli Organi e gli uffici esecutivi, firma gli atti o ne delega la firma, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine dei lavori, nonché convoca l'Assemblea.

Il Presidente rimane in carica per un quadriennio e cessa dalle sue funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi organi sociali.

In caso di particolari e comprovate urgenza e necessità, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.

In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri a uno dei Vice Presidenti.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di vacanza della carica, assume la reggenza in via temporanea il Vice Presidente più anziano, il quale rimarrà in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Qualora si verificasse quanto sopra, Il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un nuovo Vice Presidente tra i Consiglieri in carica.

Autore: Basso
Ferrari, Pavan
12/2/2015
Elvio Bontelli
Cestaro, Fazio
Elvio Bontelli
Federico Sodo
Le Orsini
Atene
Andrea Saffio

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) associati.

All'interno del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge uno o più Vice Presidenti ma in numero non superiore a 2 (due).

Il Consiglio dura in carica per un quadriennio e cessa dalle sue funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Segretario Generale-Tesoriere, che partecipa alle riunioni e ne redige il relativo verbale. Il Segretario Generale può essere anche un soggetto esterno al Consiglio Direttivo, agli altri Organi di "I.K.T.A." ed a "I.K.T.A." stessa.

Le cariche di Segretario Generale e Presidente e Vice Presidente sono fra loro cumulabili.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene tramite lettera raccomandata da inviarsi a tutti i Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, almeno 5 giorni prima della convocazione, o in caso di urgenza, tramite telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 24 ore prima della convocazione. Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere e Revisore dei conti, salva successiva modifica che il Consigliere ed il Revisore dei conti interessati comunicheranno per iscritto a "I.K.T.A.".

Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti.

Qualora il Consiglio Direttivo fosse riunito in teleconferenza o videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed il Segretario Generale-Tesoriere siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano in tempo reale intervenire attivamente e ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale anche all'estero.

Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale-Tesoriere.

Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.

I compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;
- predisporre la relazione finanziaria della gestione;

Antoniello Egidio
Luciano Fiumi
12/2/2008
Eugenio Santelli
9
Emilio Santelli
Presidente
Stefano Silvestri
Atto per
Antonio

- stabilire la data, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ed eventualmente Straordinaria;
- applicare il regolamento organico, amministrativo, tecnico, ed altri eventuali regolamenti;
- conferire, revocare le cariche di sua competenza;
- istituire commissioni, gruppi di lavoro e nominare responsabili;
- ratificare le decisioni di sua competenza, prese in via d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- impartire tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento di "I.K.T.A.", deliberando in merito nei limiti dello Statuto, dei regolamenti, e delle delibere dell'Assemblea;
- deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dal Presidente e decidere su questioni che non fossero completate da nessuna norma;
- stabilire l'ammontare delle quote annuali di iscrizione e le relative more di pagamento;
- definire il Regolamento Organico;
- deliberare la costituzione, le nomine, i criteri di composizione e funzionamento nonché i compiti svolti dalla Struttura Tecnico-Organizzativa definita nel Regolamento Organico;
- deliberare sull'attribuzione delle qualifiche in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Organico.

Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare un Consigliere, subentrerà il candidato che all'ultima Assemblea elettiva ha raggiunto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del quadriennio in corso.

In mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo potrà cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare.

Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina di nuovi consiglieri in loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la metà o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo intero si intenderà decaduto, rimanendo in carica per la sola ordinaria amministrazione e fino a quando non verrà nominato un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso sopra prospettato, il Presidente, o in sua mancanza un Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, il Consigliere più anziano, dovranno convocare senza indugio, e comunque entro e non oltre novanta giorni del verificarsi di quanto sopra, un'Assemblea che procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

In caso di mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Qualora i Vice Presidenti dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà, nell'ambito dei suoi membri, ad eleggere i sostituti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o che ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Alle riunioni assiste, di regola, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 – Consiglio di Presidenza

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Agostelli, Enrico, and others.]

Per il disbrigo degli affari correnti e per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, è costituito il Consiglio di Presidenza, il quale è composto dal Presidente stesso, dai Vice Presidenti ed è assistito dal Segretario Generale-Tesoriere.

Alle riunioni il Presidente può invitare persone impegnate in specifici settori, progetti, iniziative parte dell'attività di "I.K.T.A.", che avranno voto consultivo non vincolante.

Il Consiglio di Presidenza delibera l'accoglimento delle domande di nuova affiliazione.

In via di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo di sottoporre le sue decisioni, per ratifica, al Consiglio stesso, nella prima successiva riunione.

Il Consiglio di Presidenza dovrà riunirsi, di massima, con una periodicità bimestrale.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da massimo 3 (tre) membri nessuno dei quali necessita dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per un quadriennio e cessa dalle sue funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi altro atto amministrativo di "I.K.T.A.", per accertarne le regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti di una sana e oculata amministrazione.

Qualora l'Assemblea non vi avesse già provveduto, nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio è composto da almeno tre membri eletti dell'Assemblea e scelti tra gli Associati che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ed in possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nello studio e nella pratica del karaté e/o nella vita di "I.K.T.A.".

Nella prima riunione i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Qualsiasi controversia fra i Soci e l'Associazione, o fra i Soci in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia.

Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

Art. 18 – Segreteria Generale

La Segreteria Generale è composta dagli uffici e dai servizi necessari al funzionamento dell'Associazione.

Essa è diretta dal Segretario Generale-Tesoriere che ne assicura la funzionalità e l'efficacia nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.

Il Segretario Generale-Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale-Tesoriere:

- provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi Direttivi competenti;
- assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dal Regolamento

Adottato da *Segretario* *Ally* *Emilio*
Gerardo *Carlo* *Antonio*
12/10/2015 *12/10/2015* *12/10/2015*

Organico;

c) ha la sorveglianza sul personale addetto all'Associazione, che da lui dipende in base alle norme vigenti.

Art. 19 – Ruolo d'Onore

E' composto da persone associate o non associate che si sono distinte per servizi particolari resi a "I.K.T.A.". La nomina avviene su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Il Ruolo d'Onore ha pure funzioni consultive non vincolanti.

Titolo V – Elezioni, Incompatibilità, Referendum

Art. 20 – Eleggibilità.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anni diciotto compiuti, ad eccezione di quanto disposto all'Art. 17 per i Probiviri.
- b) immunità da condanne per delitto non colposo;

Gli eletti uscenti possono riproporre la loro candidatura alla carica ricoperta.

Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica.

Art. 21 – Incompatibilità.

Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito dell'Associazione, fatta eccezione per quanto previsto relativamente alla cumulabilità delle cariche di Segretario Generale e Presidente e Vice Presidente.

Qualora una persona che ricopra una carica elettiva venga eletto ad un'altra carica, dovrà optare entro quindici giorni dalla data dell'ultima elezione, per una delle due cariche.

Trascorso tale termine senza che l'opzione sia avvenuta, si riterrà annullata l'elezione all'ultima carica in ordine di tempo.

Le cariche rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno ricoperte immediatamente dal candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto, salvo per le cariche di Presidente, per il quali vige il disposto art. 13.

La carica di Revisore dei conti o di membro di un Organo giudicante (membro del Collegio dei Probiviri), è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione. Non è tuttavia impedito, come previsto all'art.8, di partecipare attivamente alle Commissioni di cui al Regolamento Organico nell'ambito delle quali i Revisori dei conti e/o i Probiviri potranno esplicare meglio la loro funzione di organi preposti.

Sono altresì incompatibili le cariche di Presidente, di Revisore dei conti, di componente un Organo giudicante e di Segretario Generale, con quella di legale rappresentante di un associato.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:
Lombardi, Giovanni, Elio Butelli, Enzo Centulli, ...
12

E' facoltà del Consiglio Direttivo indire referendum su questioni di carattere tecnico ed organizzativo.

Titolo VI – Modifiche statutarie, scioglimento

La modifica dello Statuto dev'essere approvata dall'Assemblea Straordinaria.

In quest' ultimo caso le proposte di modifica debbono essere depositate presso la Segreteria Generale dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata, entro il 31 Dicembre di ogni anno, e le stesse dovranno essere incluse negli argomenti all'ordine del giorno della successiva Assemblea annuale.

L'eventuale scioglimento di "I.K.T.A." deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti, che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento di “I.K.T.A.”, o di sua cessazione per eventuali cause imposte dalla legge, l'Assemblea Straordinaria nominerà un liquidatore il quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.

L'Assemblea Straordinaria potrà anche nominare un consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Il patrimonio che eventualmente residuasse al termine delle operazioni di liquidazione, anche se costituito da beni, nonché tutto quanto possa costituire elemento utile per la persecuzione degli scopi di "I.K.T.A.", dovranno obbligatoriamente essere destinati a fini culturali, compresa quindi la possibilità di devolvere il tutto a favore di altra associazione avente finalità analoghe o affini a quelle di "I.K.T.A." fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

Allegato Atto Costitutivo

Allegato Atto Costitutivo
 Aquilanti, Fernando
 Baroni, Franco
 Tozzi
 Flynn, Ralph
 Keetgo, Paul
 Emswiler, Ralph
 James, Stat
 Peter, Orel
 Antonia, Maria